

# LEGGE FINANZIARIA REGIONALE EMENDAMENTO

(Art. 5, comma 17 bis) PDMR

È consentita la recinzione degli stabilimenti balneari situati nelle aree in concessione purché:


1) non comprendano le fasce di arenile costituenti la battigia che deve essere lasciata per il libero passaggio degli utenti;

2) non superino l'altezza massima di mt. 1,80 da terra e siano realizzate secondo le tipologie previste dai piani spiaggia comunali;

3) permettano, nelle ore diurne, il libero e gratuito accesso degli utenti verso il demanio e la battigia ai fini della balneazione e del corretto uso dell'arenile, durante tutto il periodo dell'anno;

4) la chiusura degli accessi verso il demanio e la battigia sia consentita solo nelle ore notturne nei limiti necessari ad assicurare la tutela sanitaria, ambientale, di pubblica sicurezza, l'ordine pubblico e la salvaguardia dei beni del concessionario attraverso apposita regolamentazione che disciplini l'uso delle recinzioni;

5) i singoli concessionari appongano cartelli ben visibili della suddetta regolamentazione distinguendo il periodo estivo da quello invernale.

 (UDC)

MENNA